

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1675

Vol. 1972/0233

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1675 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1972

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione delle decisioni nn.
del Consiglio di associazione previsto dall'Accordo che crea
un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Il Consiglio d'Associazione CEE-Turchia dovrà prossimamente adottare una decisione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo addizionale all'Accordo di Ankara, nonché una definizione della nozione di "prodotti originari" della Turchia per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato n° 6, capitolo I, di detto Protocollo. Tali decisioni sostituiranno quelle prese in vista dell'Accordo interinale tra la CEE e la Turchia.

Allo scopo di assicurare l'esecuzione di tali decisioni da parte della Comunità, è opportuno che il Consiglio adotti in virtù dell'articolo 113 del Trattato CEE, le disposizioni necessarie a tale effetto.

8 Questo è l'oggetto della proposta di regolamento allegata.

Proposta
di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione delle decisioni nn.
del Consiglio di associazione previsto dall'Accordo che crea
un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'Accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia (1), firmato il 12 settembre 1963, è in vigore dal 1° dicembre 1964 ;

considerando che in virtù del protocollo provvisorio allegato a tale Accordo, un protocollo addizionale è stato firmato il 23 novembre 1970; che detto protocollo è entrato in vigore il.....1973;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n°4 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale; che in virtù dell'allegato n. 6, articolo 16, di detto Protocollo, il Consiglio di associazione, ha adottato la decisione n. ...relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" della Turchia per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato n°6, capitolo I, di detto Protocollo ;

considerando che è necessario adottare le misure che l'esecuzione di tali decisioni comporta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

(1) GU n. 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64

Articolo 1

Per quanto concerne i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale all'Accordo di Ankara e la definizione della nozione di "prodotti originari" della Turchia per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo I, di detto Protocollo, si applicano le disposizioni delle decisioni nn.....del Consiglio di Associazione del....., allegate al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il.....

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

A S S O C I A Z I O N E

C.E.E. - TURCHIA

ALLEGATO I

Il Consiglio di Associazione

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE N° /71

DEL

relativa ai metodi di cooperazione amministrativa
per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del
Protocollo addizionale all'Accordo di Ankara

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

Visto l'Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità
Economica Europea e la Turchia,

Visto il Protocollo addizionale di cui all'articolo 1,
paragrafo 1 del Protocollo provvisorio allegato a detto
Accordo, in particolare l'articolo 4,

.../...

Considerando che, conformemente alle disposizioni di quest'ultimo articolo, i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo addizionale devono essere determinati tenendo conto dei metodi adottati negli scambi di merci fra gli Stati membri ;

Considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nella Comunità in fatto di metodi di cooperazione amministrativa, è opportuno determinare metodi analoghi a quelli che la Comunità ha applicato fino alla fine del periodo transitorio, previste all'articolo 8 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

DECIDE :

TITOLO I

Osservazioni generali

Articolo 1

Le merci che rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Protocollo addizionale relative all'abolizione progressiva, fra la Comunità e la Turchia, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonché di tutte le misure di effetto equivalente, sono ammesse negli Stati membri o in Turchia a beneficiare di tali disposizioni, su presentazione di un titolo giustificativo, rilasciato a richiesta dell'esportatore dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Qualora le merci siano trasportate direttamente da uno Stato membro alla Turchia o dalla Turchia a uno Stato membro, il titolo giustificativo previsto all'articolo 1 è costituito dal certificato di circolazione delle merci A.TR.1.

Negli altri casi, il titolo giustificativo è costituito dal certificato di circolazione delle merci A.TR.3.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerate come trasportate direttamente dallo Stato membro in Turchia, o dalla Turchia in uno Stato membro :

- a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia ;
- b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia o con trasbordo in tali territori, a condizione che l'attraversamento o il trasbordo si effettuino con un titolo di trasporto unico emesso nella Comunità o in Turchia.

Articolo 3

Qualora il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 o A.TR.3 si riferisca a merci ottenute, nella Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 3 del Protocollo addizionale, il certificato deve recare una menzione dalla quale risulti tale particolarità.

TITOLO II

Disposizioni riguardanti il certificato di circolazione delle merci A.TR.1

Articolo 4

- 1. Il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 è vistato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 puo' essere vistato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore o omissione involontaria. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato vistato.

2. Il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 puo' essere vistato solo nel caso in cui puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dal Protocollo addizionale.

Articolo 5

Il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 deve essere presentato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione cui le merci sono presentate.

TITOLO III

Disposizioni riguardanti il certificato di circolazione delle merci A.TR.3

Articolo 6

Il certificato di circolazione delle merci A.TR.3 è rilasciato, all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce, dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è sicura.

.../...

In nessun caso il certificato di circolazione delle merci A.TR.3 puo' essere rilasciato dopo l'avvenuta esportazione delle merci.

Il certificato di circolazione delle merci A.TR.3 deve essere compilato in maniera da consentire al momento della loro importazione l'identificazione delle merci alle quali si riferisce. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione adottano inoltre tutte le misure ritenute necessarie per agevolare tale identificazione e ne fanno menzione sullo stesso certificato.

Articolo 7

Il certificato di circolazione delle merci A.TR.3 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno del rilascio. Esso è valido soltanto per le quantità di merci presentate in tale Stato nel termine suindicato.

TITOLO IV

Disposizioni comuni ai certificati di circolazione delle merci A.TR.1 e A.TR.3

Articolo 8

I certificati di circolazione delle merci A.TR.1 e A.TR.3 devono essere compilati su moduli di cui un modello è allegato alla presente decisione. Essi sono redatti in una delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo di Associazione, in conformità

.../...

delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore. Qualora i certificati siano redatti in turco, essi devono essere redatti anche in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essi sono compilati a macchina o a mano ; in quest'ultimo caso deve farsi uso di inchiostro e della scrittura a stampatello.

I certificati devono avere il formato di mm 210 x 297 ed essere stampati su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al m². Essi devono avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La diagonale del certificato di circolazione delle merci A.TR.1 è di colore azzurro, quella del certificato di circolazione delle merci A.TR.3, di colore rosso.

Gli Stati membri e la Turchia possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modello deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Essi, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigerne la traduzione. Esse possono altresì richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Protocollo addizionale.

TITOLO V

Disposizioni varie

Articolo 10

Sono ammessi a beneficiare delle disposizioni del Protocollo addizionale relative all'abolizione progressiva, fra la Comunità e la Turchia, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonché di tutte le misure di effetto equivalente, senza che occorra produrre il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 o A.TR.3 :

- a) gli oggetti passibili di dazi, a seguito viaggiatori o contenuti nei loro bagagli, quando venga dichiarato che essi rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle predette disposizioni e non sussista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione, sempreché non si tratti di oggetti destinati a fini commerciali e il loro valore complessivo non superi le 200 unità di conto ;

- b) le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) trasportate direttamente dallo Stato d'esportazione allo Stato d'importazione, a condizione che sugli imballaggi e sui documenti d'accompagnamento non figurino alcuna indicazione da cui risulti che le merci in essi contenute non rispondono alle condizioni di cui agli articoli 2 o 3 del Protocollo addizionale. Tale indicazione consiste in un'etichetta gialla, come previsto nell'ambito del regime di transito comunitario, apposta, in tutti questi casi, dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione.

Articolo 11

Allo scopo di garantire l'esatta applicazione delle disposizioni della presente decisione, gli Stati membri e la Turchia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e regolarità dei certificati.

Articolo 12

La Turchia, gli Stati membri e la Comunità prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, tutte le misure che l'esecuzione delle disposizioni della presente decisione comporta.

Articolo 13

I modelli dei certificati di circolazione delle merci A.TR.1 e A.TR.3 costituiscono parte integrante della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio di Associazione

Il Presidente

**WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER
BELGES!**

A. T.

il sottoscritto

(Cognome e nome e ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)

esportatore delle merci in cui è qui di seguito:

Numero totale dei colli (col. 3):

e quantità totale (col. 5):

(in tutte
lettere)

Osservazioni (*):

dichlara che le merci sopradette si trovano in

nelle condizioni richieste. Per ottenere il presente certificato (14)

Parse di destinazione (3)

Fat'n a

(Firma dell'esportatore)

Indicazioni (secoltative)

Trasporto del N.

VISTO DELLA DOGANA

Si attesta la conformità.

Bolletta d'esportazione:

Modello _____ **N.** _____

del

Ufficio doganale di

И

**Timbro
dell'ufficio**

(Firma del funzionario)

... alla rinfusa menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, la targa del veicolo
... da indicare in questo quadro, oppure, secondo il caso, la menzione „Prelievo Turchia“ prevista alla Nota 1, comma 1, c) e d) di cui a terzo
... a terzo.
... è stato membro a „Turchia“

DOMANDA DI CONTROLLO

Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.

A _____ II _____

Timbro dell'ufficio

(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di constatare che il presente certificato:

1. è stato effettivamente vidimato dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (1);
2. non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedere le allegato osservazioni) (1).

A _____ II _____

Timbro dell'ufficio

(Firma del funzionario)

(*) Cancellare la menzione inutile.

I. MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. I

1. Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. TR. I soltanto le merci che, nello Stato di esportazione, rientrano in una delle categorie seguenti:

- a) merci prodotte nello Stato di esportazione, ivi comprese quelle ottenute, in tutto o in parte, a partire da prodotti che siano stati assoggettati ai dazi doganali e tasse di effetto equivalente che erano loro applicabili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;
- b) merci in libera pratica nello Stato di esportazione (merci provenienti da paesi terzi per le quali siano state assolte le formalità doganali relative all'importazione definitiva, con riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale dei dazi e delle tasse predetti);
- c) merci ottenute nello Stato di esportazione e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, sempre che sia stato riscosso, se ne ricorra il caso, il prelievo previsto nei loro confronti;

Nota: Ogni certificato di circolazione A. TR. I relativo a merci ottenute nella Comunità con l'impiego di prodotti provenienti da paesi terzi che né nella Comunità né in Turchia siano stati assoggettati ai dazi doganali e tasse d'effetto equivalente loro applicabili, deve contenere l'indicazione „Prelievo Turchia”

d) merci inizialmente importate da uno Stato che è parte contraente all'Accordo e che, all'atto dell'esportazione da quest'ultimo, rientrano in una delle categorie a), b) o c) di cui sopra.

Nota: Qualora si tratti di merci inizialmente importate nello Stato di esportazione e vincolate a un certificato di circolazione recante la menzione „Prelievo Turchia”, il certificato o i certificati di circolazione A. TR. I rilasciati in sostituzione di questo ultimo devono recare la medesima menzione.

2. I prodotti agricoli devono inoltre soddisfare alle condizioni complementari previste nei loro confronti.
3. Non possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. TR. I le merci importate inizialmente da paesi terzi col beneficio di un regime doganale particolare in conseguenza della loro origine o della loro provenienza.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. I

Il certificato di circolazione A. TR. I può essere usato in tutti quei casi in cui le merci alle quali si riferisce siano trasportate direttamente dallo Stato di esportazione nello Stato d'importazione.

Sono considerate come trasportate direttamente dallo Stato di esportazione nello Stato d'importazione:

- a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia;
- b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia o con tras-

bordo in detti territori, a condizione che l'attraversamento di tali territori o il trasbordo sia vincolato a un unico titolo di trasporto e che tale titolo risulti emesso nella Comunità o in Turchia.

NB-Prima di richiedere alle autorità doganali dello Stato di esportazione il visto del certificato di circolazione A. TR. I, spetta all'esportatore di accertarsi che le merci saranno effettivamente „trasportate direttamente” nello Stato d'importazione; ove il trasporto non fosse effettuato in tali condizioni, in quest'ultimo Stato le merci saranno ammesse al beneficio del regime preferenziale solo su presentazione di un certificato di circolazione A. TR. J.

III. REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. I

1. Il certificato di circolazione A. TR. I deve essere redatto in una delle lingue nelle quali è stipulato l'Accordo e conformemente alle norme di diritto interno dello Stato di esportazione. Allorché il certificato è redatto in turco, esso deve essere redatto anche in una delle lingue ufficiali della Comunità.

2. Il certificato di circolazione A. TR. I è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso esso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'indio. Esso non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica deve portare l'approvazione di chi ha compilato il certificato nonché il visto delle autorità doganali.

3. Ogni partita di merce indicata sul certificato di circolazione A. TR. I deve essere preceduta da un numero d'ordine. Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi in bianco non utilizzati devono essere annullati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali dando sufficienti precisazioni, in modo da permetterne l'identificazione.

5. L'esportatore o il trasportatore può completare la parte del certificato riservata alla „Dichiarazione dell'esportatore” con un riferimento al documento di trasporto. Si raccomanda altresì all'esportatore o al trasportatore di riportare sul documento di trasporto, cui è vincolata la spedizione delle merci, il numero di serie del certificato A. TR. I.

IV. PORTATA DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. I

Il certificato di circolazione A. TR. I, se utilizzato regolarmente, consente di ottenere, nello Stato d'importazione, l'ammissione delle merci descritte al beneficio dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonché di tutte le misure di effetto equivalente. Tuttavia, quando il certificato di circolazione A. TR. I porta la menzione „Prelievo Turchia”, le merci descritte non possono essere ammesse al

beneficio del predetto regime preferenziale negli Stati membri della C.E.E. Ove lo ritenga necessario, la Dogana dello Stato d'importazione ha la facoltà di richiedere la presentazione di ogni altro documento giustificativo in particolare i documenti di trasporto sotto il cui vincolo ha avuto luogo la spedizione delle merci.

V. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. I

Il certificato di circolazione A. TR. I deve essere prodotto nel termine di tre mesi a decorrere dalla data del suo visto alla Dogana dello Stato

d'importazione in cui le merci sono presentate.

A. TR. 3

ASSOCIAZIONE C.E.F. TURCHIA

8 CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

CERTIFICAAT VAN DE GOEDERENVERKEER

MAİLİREN TEDAVÜL BELGESİ

CONSTATAZIONE DELLA DOGANA E INDICAZIONE DEI MEZZI D'IDENTIFICAZIONE (1)

Si attesta la conformità

Bolletta d'esportazione: Modello

N.

del

Ufficio doganale di

Il

Timbro
dell'ufficio

(Firma del funzionario)

(1) La Dogana d'esportazione riporta su questo quadro tutte le constatazioni materiali effettuate e che risultano di natura tale da potere facilitare il riconoscimento dell'identità delle merci. Ove occorra, vi sarà fatta menzione delle misure speciali cui è stato fatto ricorso (apposizione di contrassegni, timbrature, ecc.). Nel caso in cui la Dogana ritenesse opportuno allegare i documenti giustificativi del tipo di quelli previsti alla nota III, paragrafo 5, secondo comma, di cui alla pagina seguente (fotografie, disegni, campioni di tessuti, ecc.) sugli stessi essa dovrà apporre il timbro d'ufficio, in maniera che parte della sua impronta resti sul medesimo certificato A TR. 3.

Gli spazi rimasti in bianco dovranno essere annullati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

DOMANDA DI CONTROLLO

Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo della autenticità e della regolarità del presente certificato.

A _____ II _____

Timbro
dell'ufficio

(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di constatare che il presente certificato:

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (1);
2. non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedere le allegate osservazioni) (1).

A _____ II _____

Timbro
dell'ufficio

(Firma del funzionario)

(1) Cancellare la menzione inutile.

I. MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL RILASCIO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. 3

1. Possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione A. TR. 3 soltanto le merci che, nello Stato di esportazione, rientrano in una delle categorie seguenti:

- a) merci prodotte nello Stato di esportazione, ivi comprese quelle ottenute, in tutto o in parte, a partire da prodotti che siano stati assoggettati ai dazi doganali e tasse di effetto equivalente che erano loro applicabili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;
- b) merci in libera pratica nello Stato di esportazione (merci provenienti da paesi terzi per le quali siano state assolte le formalità doganali relative all'importazione definitiva, con riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale dei dazi e delle tasse predetti);
- c) merci ottenute nello Stato di esportazione e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, sempre che sia stato riscosso, se ne ricorra il caso, il prelievo previsto nei loro confronti.

Nota: Ogni certificato di circolazione A. TR. 3 relativo a merci ottenute nella Comunità con l'impiego di prodotti provenienti da

paesi terzi che né nella Comunità né in Turchia siano stati assoggettati ai dazi doganali e tasse d'effetto equivalente loro applicabili, deve contenere l'indicazione „Prelievo Turchia“.

- d) merci inizialmente importate da uno Stato che è parte contraente all'Accordo e che, all'atto dell'esportazione da quest'ultimo, rientrano in una delle categorie a), b) o c) di cui sopra.
- Nota: Qualora si tratti di merci inizialmente importate nello Stato di esportazione e vincolate a un certificato di circolazione recante la menzione „Prelievo Turchia“, il certificato o i certificati di circolazione A. TR. 3 rilasciati in sostituzione di quest'ultimo devono recare la medesima menzione.
2. I prodotti agricoli devono inoltre soddisfare alle condizioni complementari previste nei loro confronti.
 3. Non possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione A. TR. 3 le merci che:
 - a) in virtù delle disposizioni previste nei loro confronti devono essere trasportate direttamente dallo Stato di esportazione nello Stato d'importazione;
 - b) sono state inizialmente importate da paesi terzi col beneficio di un regime doganale particolare in conseguenza della loro origine o della loro provenienza.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. 3

Il certificato di circolazione A. TR. 3 può essere usato in tutti quei casi in cui non può essere utilizzato il certificato di circolazione A. TR. 1 in quanto le merci non sono trasportate direttamente dallo Stato di esportazione nello Stato d'importazione.

Sono considerate come trasportate direttamente dallo Stato di esportazione nello Stato d'importazione:

- a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia;

- b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia o con transito in detti territori, a condizione che l'attraversamento di tali territori o il transito sia vincolato a un unico titolo di trasporto e che tale titolo risulti emesso nella Comunità o in Turchia.

In particolare, possono essere oggetto di un certificato di circolazione A. TR. 3 le merci esportate da uno Stato che è parte contraente all'Accordo in un paese terzo dal quale sia possibile successivamente riesportarle in uno Stato che è parte contraente all'Accordo.

III. REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. 3

1. Il certificato di circolazione A. TR. 3 deve essere redatto in una delle lingue nelle quali è stipulato l'Accordo e conformemente alle norme di diritto interno dello Stato di esportazione. Allorché il certificato è redatto in turco, esso deve essere redatto anche in una delle lingue ufficiali della Comunità.
2. Il certificato di circolazione A. TR. 3 è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso esso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro. Esso non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica deve portare l'approvazione di chi ha compilato il certificato nonché il visto delle autorità doganali.
3. La parte del certificato di circolazione A. TR. 3 che si trova nella seconda pagina del presente documento, riservata alla „Dichiarazione dell'esportatore“, deve essere compilata interamente. In particolare devono essere obbligatoriamente menzionati il luogo in cui viene

effettuato il carico, la data della spedizione e il paese di destinazione delle merci all'atto dell'esportazione.

4. Ogni partita di merce indicata sul certificato di circolazione A. TR. 3 deve essere preceduta da un numero d'ordine. Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi in bianco non utilizzati devono essere annullati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
 5. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali dando sufficienti precisazioni, in modo da permettere l'identificazione. Tale descrizione è completata dalla indicazione del numero della tariffa doganale relativo a ognuna delle merci.
- L'esportatore è tenuto ad allegare al certificato di circolazione A. TR. 3 tutti i documenti atti a facilitare l'identificazione delle merci e cioè: progetti, disegni, fotografie, prospetti commerciali, ecc. Ove lo ritenga necessario, la Dogana dello Stato di esportazione unisce tali documenti al certificato A. TR. 3.

IV. PORTATA DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. 3

Il certificato di circolazione A. TR. 3 consente di ottenere, nello Stato d'importazione, l'ammissione delle merci descritte al beneficio dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonché di tutte le misure di effetto equivalente, nella misura in cui non sussista alcun dubbio sull'identità delle merci effettivamente importate con quelle descritte sul predetto certificato di circolazione A. TR. 3.

Tuttavia, quando il certificato di circolazione A. TR. 3 porta la menzione „Prelievo Turchia“, le merci descritte non possono essere ammesse al

beneficio del predetto regime preferenziale negli Stati membri della C.E.E.

La Dogana dello Stato d'importazione ove ritenga che l'identità delle merci non sia stata sufficientemente stabilita, ha facoltà di richiedere la presentazione di ogni altro documento giustificativo supplementare e può rifiutare il beneficio dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonché di ogni misura di effetto equivalente, nel caso in cui non possano essere prodotte giustificazioni ritenute valide.

V. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. TR. 3

Il certificato di circolazione A. TR. 3 deve essere prodotto alla Dogana dello Stato d'importazione nel termine di sei mesi a decorrere dalla

data del suo rilascio. Esso è valido soltanto per i quantitativi di merci presentate in tale Stato entro il termine suddetto.

A S S O C I A Z I O N E
C.E.E. - TURCHIA

Il Consiglio di Associazione

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE N° /71
DEL

relativa alla definizione della nozione di
"prodotti originari" della Turchia agli
effetti delle disposizioni
dell'Allegato n° 6, capitolo I, del Protocollo addizionale
all'Accordo di Ankara

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità
Economica Europea e la Turchia,

Visto il Protocollo addizionale di cui all'articolo 1,
paragrafo 1 del Protocollo provvisorio allegato a detto
Accordo, in particolare l'Allegato n° 6, articolo 16,

Considerando che, in virtù delle disposizioni degli articoli 31, 32 e 35 del Protocollo addizionale, i prodotti agricoli, nonché i prodotti la cui importazione nella Comunità è soggetta a regolamentazione specifica in attuazione della politica agricola comune, possono essere ammessi al beneficio del regime preferenziale di cui all'Allegato n° 6, solo se soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 di detto Protocollo ;

Considerando che, ad eccezione di alcuni prodotti che devono essere ottenuti interamente in Turchia, l'ammissione al beneficio del regime preferenziale dei prodotti di cui al considerando precedente è subordinata inoltre alla condizione che siano originari della Turchia ;

Considerando che, tenuto conto del desiderio di favorire il collocamento dei prodotti dell'agricoltura turca, è opportuno escludere dalla nozione di prodotti originari della Turchia i prodotti ottenuti dalla lavorazione o dalla trasformazione di prodotti agricoli importati ; che, peraltro, al fine di non recare pregiudizio alle industrie trasformatrici, è opportuno prevedere che nonostante l'eventuale impiego accessorio, nella lavorazione o trasformazione di prodotti indigeni, di altri prodotti importati, le merci ottenute possano essere considerate come originarie,

DECIDE :

Articolo 1

Agli effetti del capitolo I dell'Allegato n° 6 del Protocollo addizionale sono considerati "prodotti originari" della Turchia :

- a) i prodotti del regno vegetale raccolti in Turchia ;
- b) gli animali vivi nati ed allevati in Turchia ;
- c) i prodotti che provengono da animali vivi che sono allevati in Turchia ;
- d) i prodotti della caccia e della pesca praticate in Turchia ;
- e) i prodotti marini estratti dal mare con navi turche ;
- f) le merci ottenute in Turchia con la lavorazione o la trasformazione di prodotti di cui ai punti da a) ad e), anche se altri prodotti entrano accessoriamente nella loro fabbricazione, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 2

Le note esplicative formano parte integrante della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì'

Per il Consiglio di Associazione

Il Presidente

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1

L'espressione "in Turchia" comprende anche le acque territoriali, nonché le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina", a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, a condizione che le stesse rispondano a tutte le condizioni indicate dalla nota esplicativa 4.

Nota 2

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Turchia, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la sua fabbricazione siano o meno originari di Stati terzi.

Nota 3

Per determinare l'origine dei prodotti agricoli, non si tiene conto di eventuali imballaggi.

Nota 4

L'espressione "navi turche" si applica soltanto nei confronti delle navi :

- che sono immatricolate o registrate in Turchia ;
- che battono bandiera turca ;

- che appartengono almeno per metà a cittadini turchi o ad una società con sede principale in Turchia, di cui il gerente o i gerenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini turchi e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene alla Turchia, a collettività pubbliche o a cittadini turchi ;
- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini turchi ;
- il cui equipaggio è composto almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini turchi.

Nota 5

Sono considerati "entrati accessoriamente in una fabbricazione i prodotti la cui quantità non superi il 10 % di quella dei prodotti di cui ai punti da a) ad e) dell'articolo 1 della decisione.
